LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1876)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore VACCARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1957

Interpretazione dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, N. 1152, recante benefici per gli ex combattenti e reduci della guerra 1940–45, dipendenti dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Onorevoli Senatori. — La proposta di legge che presentiamo al vostro esame, fiduciosi di una sollecita e favorevole conclusione, ha unicamente lo scopo di dare la esatta interpretazione al disposto dell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, con la quale vennero concessi ai dipendenti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in possesso della qualifica di combattente della guerra 1940-45, dei concreti benefici economici e di carriera.

Il cennato articolo 6 della legge 1152 del 1954 dice esattamente: « agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati, che non beneficeranno delle concessioni fatte con i precedenti articoli, è concesso — a seguito di istanza dell'interessato — un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data medesima hanno effetto i benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo ».

Orbene, è accaduto che il concreto beneficio che con il riferito articolo il legislatore volle accordare ai ferrovieri ex combattenti è venuto a cadere, anzi ad essere totalmente annullato in sede di applicazione pratica della norma stessa. E ciò perchè gli organi burocratici della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, con una interpretazione non conforme alla legge, hanno ritenuto di non poter retrodatare la anzianità, degli interessati, nella qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge (cioè al 31 dicembre 1954) dei disposti due anni. Hanno così limitato ogni e qualsiasi beneficio riportando la anzianità alla data 31 dicembre 1954, data, questa, della entrata in vigore della legge 1152: hanno ritenuto, insomma, insormontabile, tale data. Sicchè è accaduto che mentre qualche agente ha concretamente beneficiato dei due anni di maggiore anzianità con tutte le conseguenze nello sviluppo della carriera e nella determinazione dello stipendio e dei relativi scatti, moltissimi

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altri (ed è la maggioranza) non ha neppure ricevuto un giorno di maggiore anzianità, specie, poi, coloro che con la data del 1º gennaio 1955 (cioè alla distanza di 24 ore) vennero promossi al grado superiore).

Noi che in questo consesso fummo tenaci sostenitori della bontà della proposta, che porta ora il n. 1152 di legge, noi che ci battemmo per portare felicemente in porto l'approvazione del riferito articolo 6, possiamo ben dire che intendevamo, allora, riconoscere concretamente, una maggiore anzianità di due anui agli ex combattenti ferrovieri beneficiari col conseguente spostamento nei ruoli e con le ulteriori conseguenze nelle promozioni e negli scatti di stipendio. Ci sembra perciò, davvero incomprensibile come il potere esecutivo abbia potuto dare diversa interpretazione alla precisa volontà del legislatore.

Ma, onorevoli colleghi, si rende necessario riportare la legge alla sua precisa interpretazione. Per evitare che una categoria così benemerita di pubblici dipendenti continui a subire un torto che ha ripercussioni tanto gravi, sia nell'ulteriore sviluppo della carriera, sia nella determinazione degli stipendi.

Sicuro di aver fatto cosa meritoria, ho fiducia che la presente proposta trovi il vostro plebiscitario consenso con un sollecito favorevole esame ed approvazione, tenendo ben presente che nessun onere finanziario verrebbe a ricadere sul bilancio delle Ferrovie dello Stato, trattandosi unicamente ed esclusivamente di una regolarizzazione amministrativa delle posizioni nei ruoli dei beneficiari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il beneficio contenuto nell'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, deve considerarsi come retrodatazione della decorrenza della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge stessa e, di conseguenza, vanno modificati, i ruoli di anzianità derivante dalla predetta retrodatazione.

Ferme restando le promozioni già deliberate, i beneficiari della predetta disposizione saranno scrutinati, ora per allora, e, se ritenuti meritevoli, saranno promossi in soprannumero.